

**Costituisce condotta antisindacale il ricorso allo straordinario in termini eccedenti i limiti della contrattazione collettiva eludendo l'obbligo di informare le organizzazioni sindacali.**

Sussiste la condotta antisindacale allorché il datore di lavoro, contrariamente a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, elude l'obbligo di informare le organizzazioni sindacali in ordine al numero di ore di lavoro svolte dai ricorrenti.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7347 del 2004.

Le organizzazioni sindacali esistenti presso il Banco di Sicilia, avevano chiamato in causa l'Istituto di credito.

Sostenevano le organizzazioni sindacali, che il datore di lavoro aveva assunto condotta antisindacale in quanto era ricorso allo straordinario in termini eccedenti i limiti della contrattazione collettiva e, in secondo luogo, non aveva fornito alle organizzazioni sindacali la prescritta informativa, in merito allo svolgimento dello straordinario.

La Cassazione ritiene che il superamento dei limiti dell'orario contrattuale costituisca principalmente lesione dei diritti dei singoli lavoratori e solo in via residuale, specificamente quando il datore di lavoro superi l'orario con l'intento specifico di danneggiare l'immagine del sindacato, costituisce invece condotta antisindacale.

La Cassazione invece ritiene a tutti gli effetti antisindacale, la mancata informativa al sindacato dello svolgimento dello straordinario, come previsto dalla contrattazione collettiva.

L'importante sentenza è pubblicata in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro" n. 3/2005 pag. 564 con nota di Claudia Ogriseg.